DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017 821/2017/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 99/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 99/2017/E/EEL (di seguito: deliberazione 99/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 99/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all'articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'<u>Allegato B</u> al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 5 aprile 2017 (prot. Autorità 13422 del 6 aprile 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le osservazioni presentate con nota del 5 aprile 2017, al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'<u>Allegato B</u> al provvedimento prescrittivo, la Società ha evidenziato, tra l'altro:
 - i. la condizione di *start up* della stessa con accesso al servizio di dispacciamento solo dal mese di giugno 2015 e alla borsa elettrica solo dal mese di maggio 2016;
 - ii. l'impossibilità di programmare volumi in prelievo fino al mese di aprile 2016, avendo sottoscritto contratti bilaterali con quantitativi minimi di acquisto (*take as bid*) che si sono dimostrati superiori ai quantitativi effettivamente prelevati dai propri clienti;
 - iii. l'assenza di dati storici sui consumi da poter utilizzare ai fini della programmazione;
 - iv. una base clienti dinamica, ma con consumi molto limitati nel periodo giugno 2015-luglio 2016;
- la Società ha altresì avanzato osservazioni in merito alla diversa incidenza delle
 determinazioni assunte con il provvedimento prescrittivo su operatori di piccole
 dimensioni rispetto ad operatori di maggiori dimensioni, acuita dal metodo di
 calcolo dei valori di sbilanciamento che, in quanto riferiti ai prelievi effettivi e

- non ai prelievi programmati, sarebbe particolarmente penalizzante per la Società, dati i bassi volumi connessi con la sua fase di avviamento;
- l'elevato valore degli sbilanciamenti registrati dalla Società, in particolare nel secondo trimestre 2016, sarebbe ascrivibile principalmente all'aumento del prezzo di sbilanciamento determinato dalle condotte strategiche adottate dagli utenti del dispacciamento abilitati ad operare sul mercato per il servizio di dispacciamento;
- risulterebbe, infine, del tutto irrilevante l'impatto della sua condotta sul corrispettivo *uplift*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'<u>Allegato B</u> alla deliberazione 99/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non risultano dirimenti rispetto alle determinazioni assunte con il suddetto provvedimento; infatti:
 - un operatore che intende affacciarsi nella compravendita all'ingrosso dell'energia elettrica è tenuto al rispetto della regolazione (di cui fanno parte i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all'articolo della deliberazione indipendentemente 14.6 111), dall'esperienza acquisita nel settore, dalla dinamica del numero di punti di prelievo rientranti nel suo portafoglio e dalla tipologia di approvvigionamento dell'energia adottato (sia operando direttamente sui mercati dell'energia, sia acquistando energia da un soggetto terzo e operando solamente come utente del dispacciamento nei confronti di Terna); in particolare, come ampiamente evidenziato nella deliberazione 99/2017/E/EEL, l'onere di una programmazione diligente compete proprio all'utente del dispacciamento in quanto soggetto chiamato ad una cooperazione fattiva con Terna per una efficiente erogazione del servizio di dispacciamento;
 - ii. l'assenza di una base storica di dati di consumo (o meglio la difficoltà nel reperirla) è una situazione peculiare per tutti gli operatori del settore e, pertanto, essa si riflette nel determinare il livello medio di prestazione, indicato dalle soglie di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società;
 - iii. come è stato evidenziato nei provvedimenti prescrittivi adottati con riferimento agli utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità ha ritenuto più ragionevole e aderente alla verifica che si compie valutare l'errore di programmazione rispetto al valore reale (sulla base di un errore tipo MAPE) e non rispetto al valore stimato (e quindi al programma vincolante); per tale motivo la richiesta della Società di riferire l'errore al programma e non al valore a consuntivo non può essere accolta:

- iv. invero i prezzi di sbilanciamento sono determinati dalle condotte assunte dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità di produzione abilitate, condotte sulle quali la Società non aveva (e non ha tuttora) alcun controllo; tuttavia, come evidenziato nella deliberazione 99/2017/E/EEL, il corrispettivo *uplift* dipende da una molteplicità di fattori, ivi inclusi i volumi di sbilanciamento effettivo dalla cui osservazione trae origine il procedimento avviato a carico della Società e di cui al presente provvedimento;
- v. per quanto riportato al punto precedente, non ha, quindi, rilievo l'ammontare complessivo dell'impatto sul corrispettivo *uplift*, ma il fatto che detto impatto esista per effetto di volumi di sbilanciamento maturati in contrasto con i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza;
- l'Autorità ha, tra l'altro, fornito in procedimenti analoghi motivazioni esaustive e puntuali sullo stesso tipo di osservazioni già presentate da altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato.

RITENUTO CHE:

• sia opportuno confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 99/2017/E/EEL e il contenuto del relativo <u>Allegato B</u>, ai sensi dell'articolo 4 della medesima

DELIBERA

- 1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 99/2017/E/EEL e il contenuto del relativo <u>Allegato B</u>, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, in ragione dell'irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
- 2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'<u>Allegato A</u>, alla Società e a Terna;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'<u>Allegato A</u> è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni